



DECRETO 2 aprile 1998 n.55

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE NEI REGISTRI E NORME DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI D'EPOCA, DI INTERESSE STORICO-COLLEZIONISTICO E MILITARI.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art. 13 della Legge 16 Gennaio 1997 n. 8

Vista la Delibera del Congresso di Stato in data 30 marzo 1998 n.10

Valendo Ci delle nostre facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

TITOLO I

Iscrizione nei Registri e norme di circolazione dei Veicoli d'Epoca, dei Veicoli militari d'Epoca, dei Veicoli di interesse storico e collezionistico e dei Veicoli militari di interesse storico e collezionistico

Art.1

Il presente regolamento è emesso ai sensi di quanto previsto dagli artt. 13 e 14, secondo comma, della Legge 16 Gennaio 1997, n.8, disciplina le modalità di iscrizione dei veicoli d'epoca, dei veicoli militari d'epoca, dei veicoli di interesse storico e collezionistico, dei veicoli militari di interesse storico e collezionistico negli appositi Registri, e detta le norme relative alla loro circolazione.

CAPO I

Veicoli d'epoca

Art.2

L'iscrizione dei veicoli d'epoca negli appositi registri ne attesta la storicità e per quanto concerne la proprietà svolge una funzione di pubblicità dichiarativa e non costitutiva.

Art.3

L'iscrizione dei veicoli d'epoca nei Registri di cui all'art. 2 della Legge 16 Gennaio 1997 n.8, che sono stati cancellati dai registri di provenienza, deve essere richiesta dal proprietario presentando apposita domanda all'Ufficio Registro Automezzi, corredata dai seguenti documenti:

- a. titolo di proprietà, ai sensi delle Leggi vigenti in materia; in mancanza tale titolo potrà essere sostituito in via sussidiaria anche da una dichiarazione di proprietà giurata emessa dal richiedente, contenente le indicazioni richieste dall'Ufficio Automezzi, con sottoscrizione autenticata da Notaio;
- b. certificazione di origine dell'autoveicolo o del motoveicolo che ne attesti la provenienza. Quale certificazione di origine può essere anche assunto il documento di circolazione, oppure il certificato di avvenuta radiazione o cancellazione o esportazione definitiva se trattasi di veicolo proveniente dall'estero ovvero in via sussidiaria da una denuncia presentata agli organi di polizia e da questi vistata, di smarrimento o di distruzione del certificato d'origine o del documento di circolazione;
- c. tre fotografie a colori del veicolo (fronte, lato, retro) formato min.10x15;

d) idonea documentazione da cui risultino le caratteristiche tecniche del veicolo;

e) certificato di residenza per le persone fisiche, licenza d'esercizio per operatori economici, certificato di vigenza per le persone giuridiche, rilasciati da autorità sammarinesi;

- f. certificato di visita e prova da parte del Collegio Tecnico di cui all'art.11 Legge 16 Gennaio 1997 n.8, tendente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dal secondo comma del medesimo articolo.

Art.4

Ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 16 Gennaio 1997 n. 8 l'Ufficio Registro Automezzi su apposita richiesta del proprietario può autorizzare la circolazione dei veicoli iscritti nei Registri d'Epoca rilasciando a tale scopo il foglio di circolazione provvisoria e la targa provvisoria per la partecipazione alle manifestazioni specificatamente indicate dal richiedente. La targa provvisoria deve essere sovrapposta a quella di cui è già eventualmente dotato il veicolo.

Ai sensi dell'art.14 secondo comma della Legge 16 Gennaio 1997 n.8 i veicoli ed i motoveicoli d'epoca aventi organi e dispositivi con caratteristiche diverse da quelle in vigore possono essere autorizzati alla circolazione per partecipare a raduni o manifestazioni, verificata la loro efficienza, relativamente alla sicurezza della circolazione, ed in sintonia con i criteri generali di cui alla Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale ratificata con Decreto Reggionale n.22 del 4 Giugno 1970.

Per valori dell'efficienza inferiori a quelli indicati potranno essere prescritte altre limitazioni.

Art.5

Ai fini della verifica periodica delle condizioni di cui all'art. 4 della Legge 16 Gennaio 1997 n.8, gli autoveicoli ed i motoveicoli d'epoca devono essere sottoposti, ogni cinque anni, ad apposite revisioni da sostenere presso il Collegio Tecnico Auto e Moto Storiche di cui all'art.11 della medesima Legge.

A seguito di esito favorevole di detta revisione il Collegio Tecnico conferma l'iscrizione nei registri.

Nel caso in cui il veicolo si trovi nelle condizioni tali da non superare la visita e prova di revisione, verrà sospeso d'ufficio dai registri.

Tale sospensione potrà essere revocata previo superamento della visita e prova di revisione.

Capo II

Veicoli di interesse storico e collezionistico

Veicoli militari di interesse storico e collezionistico

Art.6

I veicoli di interesse storico e collezionistico e i veicoli militari di interesse storico e collezionistico devono essere immatricolati ai sensi della normativa vigente ferme restando le deroghe di cui alla Legge 16 Gennaio 1997 n.8 presentando i documenti di cui alle vigenti norme in materia di immatricolazione unitamente al documento di cui all'art. 3 punto f) del presente decreto.

L'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, dei veicoli militari di interesse storico e collezionistico nei Registri di cui all'art. 7 della Legge 16 Gennaio 1997 N° 8, deve essere richiesta dal proprietario presentando apposita domanda all'Ufficio Registro Automezzi, corredata dal documento di cui all'art.3 punto f) del presente Decreto.

I veicoli di interesse storico e collezionistico ed i veicoli militari di interesse storico e collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione.

Per tali veicoli sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i veicoli normalmente in circolazione a condizione che detti dispositivi ed organi si riconducano ai requisiti tecnici previsti in sede di costruzione e che, qualora abbiano subito modifiche per il loro adeguamento alle esigenze della circolazione, siano stati riconosciuti ammissibili da parte dell'Ufficio Registro Automezzi.

TITOLO II

Norme comuni transitorie e finali

Capo I

Modalità di svolgimento dei lavori del Collegio Tecnico

Art.7

In sede di visita e prova per l'iscrizione negli appositi registri e di revisione periodica verranno controllati oltre ai dati identificativi del veicolo e del motore, in particolare i seguenti organi e dispositivi:

- telaio o struttura portante;
- carrozzeria (caratteristiche d'origine, stato generale, foggia, etc.);
- organi di direzione;
- organi di frenatura;
- dispositivi di segnalazione acustica;
- dispositivi di scarico e d'aspirazione;
- dispositivi di segnalazione visiva e d'illuminazione;
- sospensioni;

- pneumatici.

Art.8

Il Collegio Tecnico, che in occasione di verifiche sui veicoli militari sarà integrato da un rappresentante designato dall'Associazione Militaria Storica, stabilisce le norme per lo svolgimento dei lavori ed i criteri cui deve attenersi per l'espletamento delle sue funzioni.

Il Collegio stabilisce altresì le modalità di remunerazione degli Esperti.

Capo II

Norme comuni

Art.9

Su richiesta dell'interessato l'Ufficio Registro Automezzi potrà restituire la carta di circolazione e le targhe debitamente annullate, valutata la loro effettiva valenza storica e a condizione che le stesse siano legittimamente detenute ai sensi degli artt. 3 e 6 del presente regolamento.

Art.10

Ai veicoli d'epoca, ai veicoli militari d'epoca, ai veicoli di interesse storico e collezionistico ed ai veicoli militari di interesse storico e collezionistico si applicano le norme in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla loro circolazione, anche se autorizzata solamente in via del tutto temporanea.

A tali veicoli si applicano le disposizioni vigenti salvo le deroghe previste dalla Legge 16 Gennaio 1997 n.8 e dal presente regolamento.

Art.11

Le formalità per l'iscrizione negli appositi registri dei veicoli di cui al presente regolamento, le annotazioni ad essi relative sono soggetti alle imposte, tasse e diritti di cui alla tabella "A".

E' altresì a carico del proprietario ogni ulteriore onere necessario per gli adempimenti previsti dall'art. 11 della Legge 16 Gennaio 1997 n.8.

Art.12

L'Ufficio Registro Automezzi rilascia apposita documentazione della iscrizione dei veicoli nei citati Registri consistente in un attestato di iscrizione ed una targhetta come da facsimile di cui all'allegato B.

Tab. "A"

Imposta di trascrizione autoveicoli d'epoca	
fino a 1500 cc	£ 60.000
da 1500 cc a 2500 cc	£ 75.000
oltre 2500 cc	£ 90.000
Imposta di trascrizione motoveicoli d'epoca	£ 50.000
Annotamenti (trasferimenti proprietà, cambio residenza, aggiornamenti tecnici e amministrativi)	£ 20.000
Visita e prova per l'iscrizione nei registri autoveicoli	£ 60.000
Visita e prova per l'iscrizione nei registri motoveicoli	£ 40.000
Revisione autoveicoli	£ 40.000
Revisione motoveicoli	£ 30.000
Targa provvisoria	£ 20.000
Foglio di circolazione provvisoria	£ 10.000
Attestato di iscrizione nei registri	£ 15.000

Targhetta	£ 60.000
-----------	----------

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 aprile 1998/1697 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alberto Cecchetti - Loris Francini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari